

Consiglio Regionale della Puglia

*Commissione cultura - Musei e biblioteche - Diritto allo studio
ed assistenza scolastica - Istruzione professionale - Informazione
spettacolo - Tempo libero e sport*

IL PRESIDENTE

RELAZIONE

"NORME IN MATERIA DI BIBLIOTECHE DI ENTI LOCALI E DI ENTI
E DI ISTITUZIONI DI INTERESSE LOCALI"

Relatore: prof. ROCCO GALATONE

IL PRESIDENTE

RELAZIONE

"NORME IN MATERIA DI BIBLIOTECHE DI ENTI LOCALI E DI ENTI
E DI ISTITUZIONI DI INTERESSE LOCALI"

Signor Presidente, colleghi consiglieri,
la legge regionale "norme in materia di biblioteche di enti locali e di enti e di istituzioni di interesse locale" approvata dal Consiglio regionale il 21.9.78 fu rinviata dal Commissario di Governo con le seguenti osservazioni:

- 1) all'art. 4 venivano inclusi illegittimamente le biblioteche degli enti ecclesiastici quale specie di istituzione oggetto di potestà normativa regionale, in contrasto con le norme sancite dai Patti Lateranensi di cui all'art.7 della Costituzione;
- 2) tutta la materia relativa agli archivi storici era da considerarsi illegittimamente contemplata dalla legge in quanto la stessa materia è completamente distinta da quella concernente le biblioteche essendo esclusiva competenza dello stato centrale;
- 3) gli interventi previsti dall'art. 17 relativi al restauro di materiale bibliotecario non potevano considerarsi giustificati in quanto non ancora emanata la legge statale sulla tutela dei beni culturali di cui all'art. 48 del D.P.R. del 24.7.77 n. 616;
- 4) era da considerarsi illegittima ed in contrasto con l'art. 120 della costituzione la prescrizione disposta all'art. 20 relativo allo stanziamento di parte dei contributi regionali finalizzati all'acquisto di editoria pugliese;

./..

Consiglio Regionale della Puglia

Commissione cultura - Musei e biblioteche - Diritto allo studio
ed assistenza scolastica - Istruzione professionale - Informazione
spettacolo - Tempo libero e sport

IL PRESIDENTE

- 2 -

5) si vedeva lesa l'autonomia organizzativa dei comuni di cui all'art. 128 della Costituzione con il disposto dello art. 21 e in particolare del comma 3°;

6) le disposizioni di cui agli artt. 13-5-6-21 violavano il principio dell'art. 27 della legge 468/78 in quanto non contenevano la previsione degli oneri e la relativa copertura della spesa nei bilanci comunali.

La commissione competente d'accordo con l'assessorato alla Cultura ha ritenuto fondata l'osservazione del Governo ed ha apportato alla legge alcune modificazioni di fondo:

- e' stato eliminato il riferimento agli enti ecclesiastici, in quanto non vengono più considerati come strutture ricadenti sotto la normativa regionale, e la loro adesione ai sistemi bibliotecari viene accettata nell'ambito della norme canoniche;
- e' stata soppressa tutta la materia relativa agli archivi storici in quanto non considerata assimilabile alle biblioteche;
- l'intervento della regione è stato ristretto nell'ambito della sua sfera precisa di competenza e nei limiti stabiliti dall'art. 48 del D.P.R. 616;
- e' stata eliminata la prescrizione di cui all'art. 20 relativa alla destinazione dei fondi per l'acquisto della editoria pugliese e ci si è affidati solo alla autonoma scelta della biblioteche;
- e' stato eliminato il disposto di cui all'art. 21 lesivo della autonomia organizzativa degli enti locali;
- e' stata prevista la copertura di spesa della previsione nei bilanci dei comuni in materia di biblioteche.

./..

Consiglio Regionale della Puglia

Commissione cultura - Musei e biblioteche - Diritto allo studio
ed assistenza scolastica - Istruzione professionale - Informazione
spettacolo - Tempo libero e sport

IL PRESIDENTE

- 3 -

In effetti la legge risulta completamente riformulata secondo nuovi criteri di funzionalità e di elasticità negli interventi, ma comunque, rispecchia in pieno le finalità che il Consiglio regionale si era preposto nella precedente ste-
sura.

In particolare l'intervento della Regione è in-
teso in direzione delle attrezzature e delle strutture
bibliotecarie esistenti o da istituire soprattutto per sop-
perire alla carenza ed alla inadeguatezza in cui esse versa-
no.

L'intervento in direzione dei sistemi bibliotecari è finaliz-
zato soprattutto a dare ampio respiro a strutture non centralizzate
ma con forte possibilità di intervento organico sull'intero
territorio.

Anche per le biblioteche, come per i musei la regione
intende assicurare una diversa collocazione di esse nell'am-
bito generale delle strutture culturali. Anche le bibliote-
che dovranno assurgere a centri di impegno e dibattito cul-
turale con la più ampia partecipazione delle forze ^{democratiche} e cul-
turali esistenti sul territorio, e in particolare con le Uni-
versità Pugliesi.

Per le finalità recentemente esposte, l'art. 14 del presente
disegno legislativo prevede la possibilità di intervento
definitivo per tutto quanto riguarda la materia contemplata
nell'art. 47 del D.P.R. 616, dei beni e delle funzioni stra-
sferite alle regioni, e su cui la regione stessa deve neces-
sariamente legiferare con la progettata legge di programma-
zione culturale sul territorio di cui si sono già fatte di-
versi riferimenti.

./..

Consiglio Regionale della Puglia
Commissione cultura - Musei e biblioteche - Diritto allo studio
ed assistenza scolastica - Istruzione professionale - Informazioni
spettacolo - Tempo libero e sport

IL PRESIDENTE

- 4 -

La materia riguarda in particolare i centri del servizio nazionale di lettura, i centri sociali di educazione permanente, i centri di servizio culturale, ecc., che devono essere recuperati come strutture già esistenti sul territorio e inquadrati nell'ambito di una finalizzazione per la istituzione di un servizio socio-culturale regionale.

Relatore: prof. ROCCO GALATONE



d.d.l.:

NORME IN MATERIA DI BIBLIOTECHE DI ENTI LOCALI E DI ENTI
ED ISTITUZIONI DI INTERESSE LOCALE

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

A R T 1

La Regione esercita, in base alla presente legge, le funzioni ad essa attribuite, in materia di Biblioteche di Enti locali e di interesse locale ai sensi degli artt. 117 e 118 della Costituzione della Repubblica, dell'art. 17 della legge 16/5/70, n. 281, del D.P.R. 14/1/72, n. 3, della legge 22/7/75, n. 382, degli artt. 47, 49 del D.P.R. 616, in attesa dell'approvazione della legge di cui all'art. 48 del D.P.R. 616/77 e ne coordina l'attività nell'ambito della programmazione culturale regionale.

A R T 2

Le Biblioteche pubbliche di Enti locali e di Enti ed istituzioni di interesse locale sono Istituti culturali al servizio dei cittadini. A tal fine incentivano lo sviluppo della pubblica lettura mediante la costituzione di adeguati strumenti bibliotecomici e operativi. Favoriscono con opportune iniziative e mezzi idonei la crescita culturale e civile della popolazione, in collegamento con gli Uffici centrali e periferici dello Stato e con le Istituzioni culturali e di ricerca operanti nella Regione, la utilizzazione proficua del tempo libero, nonché la conoscenza della storia, dell'arte delle tradizioni e dell'economia della Puglia.

TITOLO II

DISCIPLINA DELLE BIBLIOTECHE DEGLI ENTI LOCALI E DI INTERESSE LOCALE

A R T 3

Gli Enti locali nell'ambito della loro autonomia, possono istituire le biblioteche pubbliche. In tal caso adottano i relativi regolamenti per la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento della biblioteca, in modo da garantire la conservazione, l'incremento del patrimonio librario e l'uso gratuito più largo ed idoneo sul piano della ricerca dello studio e della cultura.

Gli Enti locali, assicurano con regolare iscrizione nel proprio Bilancio preventivo (ai sensi del successivo art. 14), il finanziamento per le spese relative al personale, ai locali, al funzionamento degli uffici, all'acquisto delle pubblicazioni degli audiovisivi e di quant'altro necessario per l'attuazione dei programmi culturali.

A R T 4

La gestione delle attività culturali delle biblioteche è affidata a una commissione nominata dall'Assemblea dello Ente locale interessato.

La Commissione è costituita in modo da garantire la presenza delle minoranze consiliari, nonché la rappresentanza nell'ambito territoriale dell'Ente locale, dei sindacati maggiormente rappresentativi, degli Istituti e delle Associazioni culturali, degli organi collegiali scolastici e dei Consigli di quartiere e circoscrizionali. Fanno inoltre parte della Commissione uno o più rappresentanti del personale della Biblioteca

./...

- 103 -

tra i quali il bibliotecario e l'assistente della biblioteca cui è affidata la direzione della biblioteca stessa.

Alla Commissione sono affidati i seguenti compiti:

a) fissare, nell'ambito della programmazione regionale, la politica di sviluppo della biblioteca;

b) stabilire i criteri per la scelta delle pubblicazioni e del materiale audiovisivo da acquistare;

c) presentare annualmente all'Ente locale la relazione sull'attività svolta e formulare un piano di attività per l'anno successivo.

A R T 5

Per l'istituzione, l'ordinamento e il funzionamento delle proprie biblioteche gli Enti locali nell'ambito della loro autonomia possono associarsi secondo le ipotesi di aggregazioni programmate dalla Regione d'intesa con gli Enti locali, dando così luogo alla formazione di Sistemi bibliotecari, che privilegino il momento del decentramento nei Comuni maggiori e quello associativo tra i Comuni minori.

La costituzione e l'adesione al sistema bibliotecario vengono decise con volontà espressa dai rispettivi organi deliberanti degli Enti locali o dagli organi competenti dei diversi Enti le cui biblioteche aderiscono al sistema.

Le aree del sistema vengono stabilite con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

A R T 6

Ogni sistema bibliotecario fa capo a una biblioteca che assume le funzioni di centro del sistema e coordina, realizza e cura i servizi richiesti dalle biblioteche collegate.

La gestione del sistema è affidata ad un'apposita Commissione composta da un rappresentante degli Enti le cui biblioteche sono inserite nel sistema.

Resta ferma per le attività proprie di ciascuna biblioteca degli Enti locali aderenti al sistema la commissione di cui* all'art. 4.

La commissione del sistema disciplinata dallo statuto del sistema predispone programmi annuali e pluriennali di attività e di sviluppo corredati dai relativi preventivi nell'ambito della programmazione regionale.

A R T 7

Le biblioteche degli Enti locali e di Enti e di Istituzioni di interesse locale assicurano il servizio di prestito con le biblioteche italiane e straniere e forniscono informazioni bibliografiche.

Un esemplare di tutte le pubblicazioni edite dai Comuni deve essere depositato nella biblioteca di appartenenza.

Le Province devono depositare nelle biblioteche di appartenenza una copia di tutte le pubblicazioni di loro edizione; destinataria per la provincia di Taranto è la Civica "Pietro Acclavio".

La Regione assegna una copia delle proprie pubblicazioni, anche periodiche, alla biblioteca del Consiglio Regionale, alle provinciali di Bari ("De gemmis"), Brindisi, Foggia e Lecce nonché alla civica "Acclavio" di Taranto.

Le altre biblioteche pubbliche di interesse locale devono custodire esse pure un esemplare delle pubblicazioni edite dagli Enti proprietari.

A R T 8

TITOLO II

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI ARCHIVI STORICI

A R T 8

La Giunta Regionale, sentita la competente Commissione consiliare, nell'ambito della programmazione regionale, concede contributi per:

- a) l'istituzione, il funzionamento e lo sviluppo delle biblioteche di Enti locali e di interesse locale;
- b) l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento di sistemi bibliotecari;
- c) la conservazione, il restauro, la fruizione e il razionale incremento del materiale librario e audiovisivo;
- d) la dotazione di attrezzature di servizi audiovisivi;
- e) il miglioramento delle sedi degli Istituti;
- f) le pubblicazioni tecnico-scientifiche;
- g) ogni altra attività per la diffusione della cultura (mostre, cataloghi, ecc.) di iniziative degli Istituti e del sistema.

La misura dei contributi regionali non può essere superiore al 70% della spesa riconosciuta ammissibile.

./...

Le istanze vanno presentate entro il 30 marzo di ogni anno, corredate dalla necessaria documentazione. L'istruttoria delle istanze è di competenza dell'Assessorato alla Cultura.

Parte delle somme potrà essere destinata all'acquisto di materiale librario e sarà utilizzato per assicurare tanto alle biblioteche autonome quanto a quelle inserite nei sistemi bibliotecari la produzione più qualificata dell'editoria pugliese sulla base delle libere scelte delle biblioteche stesse.

A R T . 9

E' istituito l'Ufficio regionale per i Beni librari alle dipendenze dell'Assessorato alla Cultura.

Esso provvede alla formazione dei criteri per l'unificazione dei metodi e delle tecniche per redigere il catalogo unico regionale pugliese, per la formazione di una microfilmoteca regionale, e con le competenze di cui all'art. 9 del D.P.R. lettera a), b), c), d), e), f), g), del D.P.R. 14/1/1972 n. 3.

Esso provvede inoltre, ai sensi della vigente normativa statale, al coordinamento delle proposte di restauro del materiale pergamenaceo e cartaceo, nonché del materiale librario raro e di pregio da eseguirsi dai laboratori altamente specializzati riconosciuti dai competenti Istituti dello Stato ai fini della conservazione nonché della proficua utilizzazione da parte degli utenti.

La Soprintendenza ai Beni librari (è soppressa).

A R T 10

Gli Enti gestori delle biblioteche destinatarie dei contributi da parte della Regione, sono tenuti entro il 31 gennaio dell'anno successivo, a presentare i rendiconti delle spese sostenute.

La rendicontazione avviene sulla base della normativa vigente in materia. La mancata presentazione del rendiconto costituisce motivo di esclusione da ulteriori contributi.

A R T 11

Al fine di programmare i propri interventi la Giunta regionale predispone le indagini dirette ad accertare:

- a) la situazione e la consistenza delle strutture disponibili;
- b) la consistenza numerica e il grado di qualificazione del personale impiegato nel settore;
- c) la consistenza del patrimonio bibliografico (manoscritto e a stampa), documentario e artistico;
- d) i mezzi finanziari disponibili, riconosciuti come tali sulla base delle spese effettivamente sostenute dagli Enti proprietari nell'esercizio precedente;
- e) il rapporto esistente tra la spesa, le strutture, gli addetti, i fondi librari, le dotazioni in audiovisivi e la comunità servita;
- f) la necessità di istituire nuove biblioteche.

./...

La Regione nell'ambito dell'attività relativa alla Formazione Professionale di cui alla legge organica in materia, attua corsi di formazione e di aggiornamento del personale delle biblioteche anche in collaborazione con le Università, con gli Enti locali e con gli Enti pubblici specializzati.

A R T 12

La Giunta regionale si avvale di un apposito Comitato tecnico-consulativo unico per i Musei e Biblioteche espresso dalla Consulta Regionale per i Beni Culturali e ambientali.

Le funzioni del Comitato, ai fini dell'applicazione della presente legge, saranno disciplinate con apposita legge regionale.

A R T 13

Nell'ambito del contributo disposto dalla Regione delle disponibilità del bilancio comunale redatto in conformità alla legge 5/8/78, n. 468 il Comune provvederà agli oneri derivanti agli artt. 3,7 della presente legge.

A R T 14

Le funzioni in ordine al servizio nazionale di lettura, alle biblioteche popolari, alla biblioteca del contadino nelle zone di riforma, ai centri bibliotecari di educazione permanente sono trasferite ai Comuni, nell'ambito della programmazione regionale culturale sul territorio, a norma dell'art. 47 2° comma

./...

del D.P.R. 616/77.

I beni bibliografici, le attrezzature e il personale in dotazione alle biblioteche che hanno aderito al soppresso servizio nazionale di pubblica lettura sono trasferiti ai Comuni secondo elenchi e tabelle predisposte dall'Ente gestore sentito l'Assessorato alla Cultura.

Le attrezzature e il fondo di dotazione libraria in possesso dei Centri-rete-provinciali sono assegnate con decreto del Presidente della Giunta Regionale sentita la Commissione Consiliare competente, alle biblioteche provinciali già sede di centri del Sistema.

Con successivo provvedimento legislativo verranno disciplinate le modalità di passaggio del personale.

A R T . 15

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in lire 500.000.000 si fa fronte con utilizzo di pari disponibilità riveniente dal Cap. 349 "Fondo per il finanziamento di spese correnti derivanti da leggi regionali in corso di adozione" del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario per il 1978, sia per quanto attiene la competenza sia per quanto attiene la cassa.

Ai sensi del 2^o comma dell'art. 39 della legge di contabilità regionale n. 17 del 30/5/1977, l'assegnazione dello stanziamento di cui al Cap. 349 - Parte 2^a - Spesa - del Bilancio 1978 resta attribuita alla competenza dello stesso Esercizio 1978 e della nuova correlativa spesa di lire 500.000.000 in apposito stanziamento della competenza del Bilancio 1979.

Ai sensi del 3^o comma del suddetto art. 39 della L.R. N. 17 del 30/5/77 del Bilancio 1979 dovrà risultare, con apposita annotazione, che si tratta di spesa finanziata con ricorso ai fondi globali dell'esercizio precedente.

Per gli oneri relativi all'esercizio 1979 e successivi si farà fronte mediante l'istituzione di un apposito Capitolo nel Bilancio 1979 e successivi, ai sensi dell'art. 19 della L.R. N. 17 del 30/5/77.

REGIONE PUGLIA

NORME IN MATERIA DI BIBLIOTECHE DI ENTI LOCALI E DI ENTI ED ISTITUZIONI DI INTERESSE LOCALE.

ART. 15

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in £. 500.000.000 si fa fronte con utilizzo di pari disponibilità riveniente dal Cal 349 "Fondo per il finanziamento di spese correnti derivanti da leggi regionali in corso di adozione" del Bilan = cio di previsione per l'esercizio finanziario per il 1978, sia per quanto attiene la competenza sia per quanto attiene la cassa.

Ai sensi del 2° comma dell'art. 39 della legge di contabilità regionale n. 17 del 30/5/1977, l'assegnazione dello stanziamento di cui al Cap. 349 - Parte II- Spesa - del bilancio 1978 resta attribuita alla competenza dello stesso esercizio 1978 e della nuova correttiva spesa di £..... 500.000.000 in apposito stanziamento della competenza del Bilancio 1979.

Ai sensi del 3° comma del suddetto art. 39 della L.R. n. 17 del 30/5/77 del bilancio 1979 dovrà risultare, con apposita annotazione, che si tratta di spesa finanziata con ricorso ai fondi globali dell'esercizio precedente.

Per gli oneri relativi all'esercizio 1979 e successivi si farà fronte mediante istituzione di un apposito capitolo nel bilancio 1979 e successivi, ai sensi dell'art.19 della L.R. n. 17 del 30/5/77.

